

N. 907

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, PARAGONE, Marco PELLEGRINI, LANZI, NOCERINO, VACCARO, CASTELLONE, MORONESE, ROMANO, FEDE e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di semplificazione della tassazione del trattamento di fine rapporto

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il sistema fiscale italiano è estremamente macchinoso pesando sulla competitività delle imprese. In Italia non solo le imprese hanno una tassazione estremamente alta, a fronte di una non equivalente offerta di servizi da parte dello Stato, ma devono scontrarsi anche contro un sistema che non offre loro la certezza dei costi, rendendo difficile all'imprenditore pianificare la propria impresa.

La disposizione che il presente disegno di legge vuole abrogare è il tipico esempio di adempimento inutile, pleonastico e che lede la certezza del diritto.

Difatti la prima parte del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, contiene delle macchinose regole per calcolare l'imposta sul trattamento
di fine rapporto (TFR) e il relativo calcolo
dell'aliquota di tassazione, mentre l'ultimo
periodo - ricalcolando da parte degli uffici
finanziari *ex novo* l'imposta sul TFR - rende
non solo inutile il calcolo effettuato dal sostituto d'imposta con le regole di cui alla
prima parte ma rende anche incerto l'importo netto del TFR percepito dal lavoratore

dipendente. In effetti gli uffici finanziari effettuano il ricalcolo in un periodo successivo alla percezione delle somme da parte del lavoratore dipendente iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Va da sé che una siffatta modalità crea incertezza e spesso è oggetto di controversie tra lavoratore ed ex datore di lavoro.

Per ottimizzare e semplificare questo adempimento fiscale si ritiene preferibile che il calcolo dell'imposta sul TFR vada effettuato con un'unica modalità e senza successivi ricalcoli da parte degli uffici finanziari.

Si è quindi scelto di calcolare l'imposta con le modalità di cui alla prima parte (primo e secondo periodo) del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, poiché, rispetto al terzo periodo dello stesso comma, la prima parte seppur macchinosa - risulta essere un modo di calcolo che riesce a valutare meglio la storia lavorativa del dipendente cessato dal lavoro.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo periodo è soppresso.